Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

La trasmissione telematica e la memorizzazione dei corrispettivi

006/2019
Giugno

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

INDICE

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01	Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi	**03**
02	Soggetti obbligati	**03**
03	Soggetti esonerati	**04**
04	Cessioni di carburanti	**07**
05	Operazioni documentate mediante fattura	**07**
06	Gli strumenti da utilizzare	**07**
07	Il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti	**08**
08	Invio dei dati, mancato funzionamento, soggetti multicassa e varie	**08**
09	Documento commerciale e fattura	**09**
10	Le sanzioni	**10**

NOTE:

Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

1. Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

La norma

Art. 2, co 1, D.Lgs 127/2015, modificato da art. 17 DL 23.10.2018, n. 119

Dunque ci siamo! Un nuovo adempimento telematico attende i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio. Un nuovo passo dopo l'introduzione della fattura elettronica

L'obbligo andrà in vigore dal:

1° luglio 2019	per i soggetti con volume d'affari nell'anno precedente superiore a 400.000 euro;
1° gennaio 2020	per gli altri soggetti.

Questo obbligo sostituisce tanto la registrazione nel registro dei corrispettivi, quanto la certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

2. Soggetti obbligati

Obbligati

Commercianti al minuto ed attività assimilate

Come accennato il nuovo obbligo incombe ai soggetti **che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972** (legge IVA) ovvero a coloro che esercitano **attività di commercio al minuto e alle attività assimilate**. Coloro che, in altre parole, beneficiano dell'esonero dall'emissione della fattura (fermo restando l'obbligo su richiesta del cliente), pertanto saranno sottoposti al nuovo adempimento:

le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l'uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
le prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;
le prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti
le prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
le operazioni di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; di riscossione dei tributi, relative all'esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; *locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili*);
le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Chi non può accedere

Sono state individuate **ipotesi di esonero**, come anticipato nella **Divisione Aggiornamento, Sezione IVA** del nostro sito **www.studioamatoroma.it**

3. Soggetti esonerati

Esonerati

Il **DM MEF 10 maggio 2019** ha disposto che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non si applica:

I soggetti in cui in prima sede la disposizione non si applica

a)	alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DPR 696/1996 e dei decreti Finanze del 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
b)	alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per i quali il biglietto di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie, assolvono le funzioni di certificazione fiscale;
c)	**fino al 31 dicembre 2019** alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi; nonché alle **operazioni marginali** rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l'emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all'un per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
d)	alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

RICORDA:	Le operazioni di cui sopra continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, fermo il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale se dovuto

Nulla impedisce ai soggetti esonerati di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

RICORDA ANCORA:

Le cessioni di cui alla lettera a)

Relativamente alla **lettera a)** le operazioni di cui all'art. **2 DPR 696/1996** sono:	
a)	le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
b)	le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c)	le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale
d)	le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, del DPR 633/72 (fattura), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi
e)	le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f)	le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa; nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g)	le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h)	le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
i)	le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense;

l)	le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)	le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare;
n)	le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del DPR 633/72 (ovvero quelle indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10) ;
o)	le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
p)	le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q)	le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r)	le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)	le prestazioni rese da fumisti, nonché' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t)	le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u)	le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v)	le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z)	le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa)	le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb)	le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc)	le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd)	le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee)	le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle

	carrozze medesime;
ff)	le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg)	le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
hh)	le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L 398/91 , nonché' dalle associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco;
ii)	le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll)	le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli
mm)	le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
nn)	le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo)	le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp)	le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche se rientranti nel regime di esonero;
qq)	le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all' , nonché' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr)	*(abrogata)*
ss)	le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt)	le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività installate nei parchi permanenti da divertimento
tt)-bis	le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 , attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

4. Cessioni di carburanti

Cessioni di carburanti

Restano ferme le precedenti disposizioni relativamente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati per le cessioni di benzina o di gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori o delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono **esonerati** dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'un per cento del volume d'affari del 2018.

Cessioni escluse ma solo temporaneamente

Il Ministero non manca di precisare che, con successivi decreti, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri oggi previsti.

5. Operazioni documentate mediante fattura

Operazioni con emissione di fattura

Con risposta ad interpello n. 149/2019 l'AE ha specificato che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre "***laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244***".

Pertanto, un soggetto passivo IVA che, pur effettuando operazioni al dettaglio *ex* art. 22 del DPR 633/72, decida di documentare le operazioni esclusivamente mediante fattura, dovrebbe considerarsi esonerato dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Nostra News 22 maggio 2019

Si ricorda che per **incentivare l'emissione della fattura** da parte dei commercianti al minuto, con il DM 10.5.2019 è stato innalzato da 100,00 a 400,00 euro l'importo massimo previsto per l'emissione della fattura in modalità semplificata, ai sensi dell'art. 21-*bis* del DPR 633/72. Come anticipato nella **Divisione NEWS** del nostro sito con la **notizia del 22 maggio 2019** che potete consultare per maggiori delucidazioni.

6. Gli strumenti da utilizzare

Strumenti per memorizzare e inviare i dati

Nel rispetto di inalterabilità e sicurezza dei dati l'AE ha indicato **tre strumenti** idonei:

Tre strumenti

1.	registratori telematici;
2.	registratori di cassa adattati;
3.	Procedura web gratuita che sarà messa a disposizione nel sito AE utilizzabile anche da dispositivi mobili (provv.to 99297 del 18.04.2019)

I primi due strumenti **devono essere censiti ed attivati** prima di essere messi in servizio o direttamente dall'esercente o tramite un intermediario appositamente delegato sul portale "**Fatture e Corrispettivi**" dell'AE.

Procedura di censimento, attivazione e messa in servizio.

La messa in servizio avverrà dalla data di entrata in vigore dell'obbligo.

In aderenza alla normativa i registratori dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche da parte dei tecnici abilitati. La prima verifica avviene **all'atto dell'attivazione dell'apparecchio**. Quelle successive, invece, sono effettuate con **cadenza biennale** (e non con cadenza annuale, come nel caso dei registratori di cassa).

7. Il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti

Il credito d'imposta

Gli operatori dovranno dunque dotarsi di nuovi registratori telematici oppure adattare quelli esistenti, a tale scopo è stato riconosciuto anche uno specifico credito d'imposta (per maggiore chiarezza si consulti la scheda **CREDIMP Trasmissione corrispettivi 2019** nella **Sezione Iva** nella Divisione **Aggiornamento** del nostro sito) nella misura

La misura

di **250 euro** nel caso di acquisto di **nuovi registratori telematici**;
di **50 euro** nel caso di **adattamento** di quelli esistenti.

Utilizzazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (**indicando il codice tributo "6899"**), che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili

RICORDA:	Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, è necessario che l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi **siano stati effettuati utilizzando mezzi di pagamento tracciabili**, assegni di conto corrente compresi.

Acquisti intracomunitari

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e degli anni successivi qualora non se ne concluda l'utilizzo.

8. Invio dei dati, mancato funzionamento, soggetti multicassa e varie

Notizie ulteriori

Trasmissione dei dati

I dati **dovranno essere inviati giornalmente** all'atto della chiusura giornaliera in una fascia oraria **compresa tra le 00:00 e le 22:00, anche se l'importo ha valore zero**.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione

del file da parte dell'AE.

In caso di esito negativo della trasmissione, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti ad effettuare l'invio del *file* corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto

Esito negativo

In caso di interruzione dell'attività non causata da malfunzionamenti tecnici degli apparecchi (es. ***chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale***, ecc.), il registratore provvede all'elaborazione e all'invio di un unico *file* contenente la totalità dei dati (ad importo "zero") relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera. L'invio del *file* unico a importo "zero" è effettuato in occasione della prima trasmissione successiva all'interruzione dell'attività, ovvero dell'ultima trasmissione utile.

Chiusure settimanali o per ferie

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento per qualsiasi motivo l'esercente dovrà tempestivamente far intervenire un tecnico abilitato e provvedere ad annotare i dati **delle singole operazioni** su un apposito registro, anche in modalità informatica fino al corretto ripristino del funzionamento

Mancato funzionamento

I soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria**.
In tal caso, dunque, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti e di garantire un adeguato trattamento dei dati risultanti dalle operazioni effettuate presso i soggetti in esame, viene previsto l'utilizzo dei medesimi canali di trasmissione utilizzati per l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ma con cadenza giornaliera.

Sistema tessera sanitaria

Gli esercenti che operano **con tre o più punti cassa** per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico punto di raccolta.

Multicassa

L'importo pagato mediante il buono pasto dovrà essere rappresentato nella voce "Pagamento non riscosso". Tuttavia, occorre altresì indicare il valore del buono nella voce "importo pagato"

Buoni pasto

9. Documento commerciale e fattura

Documento commerciale e fattura

L'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale non fa venir meno gli obblighi commerciali. E' infatti prevista l'emissione, in via obbligatoria, del **documento commerciale** (DM 7.12.2016) quale titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Si ricorda che il **documento commerciale** può essere emesso in formato cartaceo o elettronico mediante i registratori telematici o i registratori di cassa adattati ed anche mediante la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, anche se al momento di scrittura non vi sono ancora indicazioni in merito

Validità fiscale del documento commerciale

Ai sensi **dell'art. 4 del DM 7.12.2016**, il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che risulta idoneo:

- ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- al fine di attestare l'effettuazione delle operazioni per la fatturazione differita ai sensi dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione

La fattura

Fermo l'obbligo di **emissione della fattura** se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso:

- non ricorre l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ;
- non è necessario emettere il documento commerciale, purché, tuttavia, sia emessa fattura immediata.

10. Le sanzioni

Le sanzioni

A mente **dell'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015**, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. **6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97**. In particolare:

la sanzione **pari al 100%** dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei registratori è comunque punita con sanzione amministrativa **da 250,00 a 2.000,00 euro** se non vi sono omesse annotazioni;
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo **da tre giorni a un mese**, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio;
se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000,00 euro, la sospensione è disposta per un **periodo da 1 a 6 mesi**.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 9/2019 l'invio telematico dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta l'applicazione delle suddette sanzioni.

Al momento non appare una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.

Infine ricordiamo che l'AE in risposta allo stesso interpello ha chiarito che, con riguardo alle **vendite per corrispondenza**, che tali operazioni "*rimangono non*

soggette né all'obbligo di emissione della fattura né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ex art. 2 del richiamato DPR 696/96".

Di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il MEF sta lavorando anche alla individuazione di esoneri per **zone**, si pensi, ad esempio, a quelle dotate di scarsa copertura di rete

NOTE CONCLUSIVE

Concludendo

Come al solito ce l'abbiamo messa tutta per presentare un lavoro quanto più semplice e comprensibile, speriamo di esserci riusciti.
L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.
E' gradito augurare buon lavoro.
Specifici approfondimenti sul sito www.studioamatoroma.it

Buon lavoro!!!
☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Studio Amato